

Deliberazione n. 419/2012/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Mario Donno	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Ugo Marchetti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	Referendario

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2011 e il rendiconto 2010, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 148 del 28 giugno 2011);

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2010 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 2734 del 22 luglio 2011;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con note del 19, 26 e 28 settembre 2012;

Vista la deliberazione n.24/2012/INPR del 7 giugno 2012 di questa Sezione regionale di controllo con cui si è disposta la sospensione, fino al 31 agosto 2012, dell'attività istruttoria e deliberativa, nell'ambito dei controlli sulla gestione e di regolarità contabile, nei confronti degli enti locali interessati dal sisma iniziato il 20 maggio 2012;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili, suscettibili di "specifica pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 42 del 27 settembre 2012, con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 11

ottobre 2012;

Udito nella camera di consiglio del 11 ottobre 2012 il relatore Riccardo Patumi;


Considerato in diritto

L'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una nuova tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo e condividendone la natura di controllo collaborativo (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29), al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo *ex art. 1, comma 166, l. 266/2005* (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile (art. 1, comma 168, l. 266/2005), quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure



correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato di recente inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come di recente precisato dalla Sezione delle autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l.n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Delibera

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di CORREGGIO (RE) sul rendiconto 2010 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili suscettibili di specifica "pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ciò nonostante, la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza delle criticità/irregolarità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria che, pur non generando ricadute pericolose sul rendiconto 2010, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Le criticità riscontrate sono le seguenti:

Risultato negativo della gestione di competenza e saldo positivo o uguale a zero della parte corrente.

Il verificarsi di un risultato negativo della gestione di competenza con un saldo positivo o uguale a zero della parte corrente, anche se compensato con un risultato positivo della gestione residui, richiede una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri.

Avanzo di amministrazione costituito da residui vetusti o scarsamente esigibili.

Dall'esame del questionario è emerso che l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2010 è costituito da residui attivi del titolo I e del titolo III risalenti ad annualità antecedenti il 2006 e da crediti di dubbia esigibilità .


La Sezione rappresenta in proposito che, al fine di conferire veridicità ed attualità al bilancio, è previsto che l'ente locale, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio, provveda a compiere una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare, per i residui attivi (entrate accertate, ma non incassate), l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere il mantenimento, in tutto o in parte (art 228, comma 3, del TUEL).

La Sezione evidenzia, inoltre, che i residui attivi concorrono a formare il risultato di amministrazione (art. 189 del TUEL) che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi e, pertanto, trattandosi di entrate accertate, ma non incassate, possono essere mantenute in bilancio solo limitatamente alla quota che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A tali considerazioni si aggiunga, infine, che il mantenimento in bilancio di residui attivi con alto grado di anzianità e di crediti scarsamente esigibili, oltre a richiedere per il futuro una più attenta attività di riaccertamento al termine di ciascun esercizio, dovrebbe, quantomeno, indurre l'ente a impiegare l'avanzo di amministrazione formato da residui vetusti subordinatamente al loro effettivo realizzo, in applicazione del principio di prudenza cui fa riferimento il principio contabile n. 3, punto 60, lett. d), e 101 dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti locali.

Entrate correnti aventi carattere non ripetitivo superiori alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Le entrate correnti aventi carattere non ripetitivo risultano superiori alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Si richiama l'attenzione dell'Ente sulla verifica degli equilibri di bilancio ove tale



eccedenza sia stata destinata a finanziare spese continuative.

Partecipazioni dirette ad enti o organismi che hanno registrato perdite.

La presenza di partecipazioni dirette in società o enti che, almeno in uno degli ultimi tre esercizi, abbiano registrato perdite, può rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'ente socio e, comunque, costituisce un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri. Si suggerisce di procedere alla stima del relativo cespite nel conto patrimoniale sulla base del minor valore fra il costo di acquisto e quello del patrimonio netto del soggetto partecipato.

Mancata approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto di un organismo partecipato.

La mancata approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto di un organismo partecipato al 31.12.2010 impedisce la corretta valutazione degli equilibri di bilancio dell'ente socio.

Conto economico: risultato economico dell'esercizio negativo.

Il risultato economico dell'esercizio, ed, in particolare, il risultato depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico, che rende necessario l'adozione di provvedimenti urgenti, tesi a realizzare e mantenere il pareggio economico, da considerare un obiettivo di gestione essenziale ai fini della funzionalità dell'ente.

Servizi conto terzi.

La Sezione rileva la non corretta allocazione contabile, tra i servizi per conto terzi, di entrate e spese relative a voci diverse da quelle previste in modo tassativo dalle vigenti disposizioni, e rispetto alle quali non sembra sussistere, in capo al Comune, il requisito di terzietà, necessario rispetto alla gestione delle spese in conto terzi (come nel caso della voce relativa a contributi per il superamento di barriere architettoniche). Le partite di giro, infatti, hanno ad oggetto fattispecie rispetto alle quali l'ente non agisce per conseguire propri fini istituzionali, ma in qualità di ente la cui attività costituisce mero strumento di realizzazione di altro soggetto.

La Sezione invita l'Amministrazione ad analizzare le voci erroneamente considerate partite di giro, procedendo, previa modifica

del rendiconto, alla corretta allocazione contabile di quelle che non vi rientrano e, sulla base dei dati corretti, procedere nuovamente alla verifica del rispetto del regime vincolistico stabilito dal legislatore.


Dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione del Comune di CORREGGIO;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 11 ottobre 2012

Il relatore
(Riccardo Patumi)



Il presidente
(Mario Donnò)



Depositata in segreteria il 11 ottobre 2012

Il direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)

